



(Città Metropolitana di Torino)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente e Protezione Civile

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI
PINEROLO DA PARTE DI COOPERATIVA SOCIALE PER 16 MESI**

- codice CIG 85916451BF -

PROGETTO DEL SERVIZIO

- elaborato 1 -

Relazione tecnico-illustrativa e capitolato d'oneri

Data

Gennaio 2020

Revisione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Sergio SPERANZA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(ing. Marco QUARANTA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INDICE

Parte I – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

- 1. Premesse**
- 2. Descrizione del servizio**
- 3. Documenti inerenti la sicurezza**
- 4. Importi del servizio e prospetto economico**

Parte II – CAPITOLATO D'ONERI

- Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO**
- Art. 2) DECORRENZA E DURATA**
- Art. 3) OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE**
- Art. 4) ORARIO DI FUNZIONAMENTO E APERTURE STRAORDINARIE**
- Art. 5) PULIZIA DISINFEZIONE E MANUTENZIONE**
- Art. 6) TARIFFE**
- Art. 7) IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- Art. 8) MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E "PROGETTO DI GESTIONE"**
- Art. 9) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**
- Art. 10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- Art. 11) GARANZIE**
- Art. 12) SUBAPPALTO**
- Art. 13) SICUREZZA**
- Art. 14) RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E/O TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA**
- Art. 15) VERIFICHE E CONTROLLI**
- Art. 16) RICONSEGNA DEI LOCALI**
- Art. 17) INADEMPIENZE – PENALITA'**
- Art. 18) DISPOSIZIONI FINALI**
- Art. 19) RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**
- Art. 20) DOCUMENTI DI CONTRATTO**

Parte I

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1. Premesse

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è relativa al progetto per lo svolgimento del servizio di gestione dei servizi igienici pubblici di Pinerolo per la durata di 16 mesi.

Il documento contiene parte degli elementi di cui al citato art. 23, comma 15, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mentre le specifiche tecniche, i requisiti delle offerte e gli altri aspetti di carattere amministrativo e tecnico sono contenuti nel Capitolato d'oneri (Parte II del progetto).

L'appalto è riservato esclusivamente alle cooperative sociali come individuate nella parte II del progetto, in quanto il Comune di Pinerolo si propone l'obiettivo di contribuire a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'interazione sociale, creando l'opportunità di lavoro per persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 381/1991 e della L.R. 18/1994.

2. Descrizione del servizio

Nel territorio di Pinerolo sono presenti 7 servizi igienici pubblici, di cui 1 con la presenza delle docce e 2 vespasiani, distribuite su tutta la città e nelle frazioni di Abbadia Alpina e Baudenasca. L'amministrazione comunale ha deciso per la prima volta di includere nella gestione anche i servizi igienici realizzati nell'edificio biglietteria della Stazione Centrale dei treni di Pinerolo, realizzati in occasione delle olimpiadi invernali del 2006, essendo utilizzabili indipendentemente dall'apertura del locale biglietteria, in quanto accessibili direttamente dall'esterno dal lato est dell'edificio; l'apertura di tali servizi igienici non prevede la custodia in quanto la spesa per tale servizio sarebbe stata troppo elevata rispetto ai costi della gestione del servizio sostenuti fino ad oggi.

Il servizio igienico di piazza Barbieri, posto sotto la piazza, è dotato di docce separate per uomini e donne, pertanto durante l'apertura si è scelto per garantire l'utilizzo in sicurezza, di prevedere, come avvenuto fino ad oggi, la presenza di un custode.

Sulla base della situazione descritta, ed in particolare per la nuova veste del servizio, risulta necessario provvedere ad affidare il servizio di gestione stesso soltanto per 16 mesi, al fine di verificare la bontà di tale scelta prima di procedere ad affidare il servizio per un periodo eventualmente più lungo.

Scopo del servizio oggetto dell'affidamento è quello di mantenere puliti i servizi igienici attraverso lo svolgimento di pulizie ed interventi mirati di manutenzione come previsto in particolare dal capitolato d'oneri.

I servizi igienici interessati dal servizio sono elencati nell'art. 1 del capitolato d'oneri (parte II).

3. Documenti inerenti la sicurezza

Per il servizio di gestione oggetto del presente progetto, si esclude la presenza di rischi interferenti, in quanto l'appalto si sostanzia nella pulizia dei servizi igienici pubblici da effettuarsi negli orari di chiusura al pubblico dei locali, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze e si stimano pari a zero i costi della sicurezza relativi alle interferenze.

4. Importi del servizio e prospetto economico

Le prestazioni saranno liquidate parte a canone (servizi ordinari) e parte a misura (ore di apertura straordinarie a richiesta) secondo gli importi riportati negli art. 6 e 10 del Capitolato d'oneri.

L'importo per i servizi a canone per l'intero periodo di 16 mesi ammonta a presunti €50.064,35, oltre ad €1.013,33 per servizi a richiesta ed ad €2.000,00 per spese diverse.

L'importo complessivo massimo del servizio per 16 mesi ammonta dunque a presunti €53.077,68 per prestazioni, oltre ad €440,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi €53.517,68, oltre IVA di legge, come risulta dal seguente prospetto economico di spesa:

a	importo gestione ordinaria per 16 mesi	€.	50.064,35
b	importo ore straordinarie a richiesta	€.	1.013,33
c	importo per spese diverse	€.	2.000,00
d	<i>totale per prestazioni (a+b+c)</i>	€.	<i>53.077,68</i>
e	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	440,00
f	<i>importo totale (d+e)</i>	€.	<i>53.517,68</i>
g	IVA 22% (di f)	€.	11.773,89
h	TOTALE COMPLESSIVO (f+g)	€.	65.291,57

Parte II

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione mediante contratto dei seguenti servizi:

a) apertura - chiusura, sorveglianza, pulizia-disinfezione e ordinaria manutenzione dei servizi igienici pubblici siti in:

1) Piazza Barbieri (comprese le docce);

b) apertura-chiusura, pulizia - disinfezione e ordinaria manutenzione dei servizi igienici pubblici siti in:

1) Piazzale San Maurizio (1 pulizia giornaliera all'apertura o alla chiusura);

2) Via Filippo Brignone (1 pulizia giornaliera all'apertura o alla chiusura);

3) Stazione centrale FF.SS., lato est edificio biglietteria (2 pulizie giornaliere: una all'apertura o alla chiusura ed una alle ore 14:00);

c) pulizia disinfezione e manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici siti in:

1) Piazza Garibaldi (fronte stazione centrale FF.SS.);

2) Piazza Ploto (frazione Abbadia Alpina);

3) Baudenasca (frazione Baudenasca);

La cooperativa gestirà il servizio con organizzazione propria di mezzi e materiali, a proprio rischio nel rispetto delle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale e delle norme igieniche e di sicurezza vigenti e future che potranno essere emanate; in particolare per l'esecuzione del servizio di disinfezione, essa dovrà dotarsi di idonea attrezzatura con lancia a pressione a norma di legge.

I servizi dovranno essere effettuati secondo le modalità e le frequenze indicate nei successivi articoli.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente appalto avrà la durata di 16 mesi a partire dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale in contraddittorio, con facoltà riservata esclusivamente al Comune di Pinerolo, di rinnovare la durata dello stesso, alle medesime condizioni ed esclusivamente per ulteriori 16 mesi, qualora, al momento della scadenza contrattuale tale facoltà fosse prevista dalle leggi vigenti.

In pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Pinerolo ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio alla ditta aggiudicataria che deve dare immediato corso allo stesso; in caso di mancata stipulazione della convenzione la cooperativa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta di gara.

Art. 3 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE

1) Igiene e tenuta dei servizi igienici pubblici affidati in gestione.

Si dovrà dedicare la massima cura all'igiene ed alla pulizia dei servizi igienici pubblici di cui all'art. 1 lettera a) attraverso l'uso, nei giorni di apertura, di disinfettanti, deodoranti ed insetticidi; tutti i materiali e sostanze impiegate dovranno essere conformi alle vigenti norme sanitarie (le schede dei prodotti utilizzati dovranno preventivamente essere trasmesse via e-mail all'ufficio Ambiente e Protezione Civile: ambiente@comune.pinerolo.to.it).

La pulizia di sanitari, gabinetti, lavelli e pavimenti dovrà essere costante, di modo che mai alcuno rimanga sporco e/o maleodorante.

Gli orinatoi, le tazze, le docce ed i lavelli dovranno essere mantenuti in efficienza e privi di incrostazioni.

E' fatto obbligo alla cooperativa durante la conduzione di cancellare all'interno dei locali eventuali scritte o disegni e di evitare il verificarsi di qualsiasi intasamento degli scoli e degli scarichi.

La cooperativa è responsabile della conservazione e della buona manutenzione dei locali e dovrà comunicare per iscritto entro sette giorni dal loro verificarsi eventuali guasti ed inconvenienti di carattere straordinario.

Presso i servizi igienici di Via Brignone e di piazza Barbieri dovrà essere interrotta l'erogazione dell'acqua agli orinatoi, nonché dell'energia elettrica per l'illuminazione dei locali, prima di ogni chiusura.

La cooperativa dovrà inoltre provvedere alla fornitura di tutto il materiale occorrente per l'espletamento del servizio, compresi gli attrezzi per la pulizia, i detersivi, i deodoranti, la carta igienica, il sapone liquido, la carta asciugamani e le tende plastificate per le docce.

2) Modalità di esecuzione del servizio

La cooperativa dovrà assicurare il servizio in argomento con proprio personale svantaggiato in numero minimo di un operatore. Gli addetti al servizio dovranno indossare una tuta, una divisa, oppure un cartellino identificativo della cooperativa. Per quanto non previsto al riguardo nel presente capitolato, varranno le norme igienico-sanitarie vigenti. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso il pubblico e dovrà inoltre adottare gli accorgimenti più opportuni al fine di evitare di procurare danno alla propria persona e/o a terzi.

3) Obblighi della cooperativa riguardanti il personale

La cooperativa è tenuta a rispettare ed applicare integralmente gli obblighi contrattuali di categoria, provvedendo nei confronti del personale ai versamenti previdenziali ed assicurativi di legge. E' facoltà dell'Ente procedere ai controlli sul rispetto degli obblighi relativi a tali versamenti in fase di liquidazione periodica e finale del servizio o quando ritenuto opportuno. La cooperativa risulterà unica responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di eventuale rivalsa nei

confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

La cooperativa dovrà uniformarsi alle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, nonché a tutte le norme attuali e future relative ad eventuali controlli ed attività disposte in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 o altra epidemia.

Compatibilmente con le caratteristiche del servizio oggetto della presente convenzione e con la necessità di un corretto inserimento lavorativo, la cooperativa si impegna ad utilizzare personale svantaggiato – art. 4, comma 1, legge 381/1991.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 381/1991, il personale svantaggiato deve costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi della legge, dovrà essere presente agli atti della cooperativa sociale e dovrà essere documentata su richiesta con PEC del Comune, nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto alla riservatezza. E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge 381/1991, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati impiegati nel servizio.

La cooperativa comunicherà all'ufficio, prima dell'inizio del servizio, i nominativi ed i recapiti del responsabile tecnico e del coordinatore tecnico-organizzativo.

4) Inadempienze

L'inadempimento delle norme anzidette comporterà la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà alla cooperativa affidataria, e se del caso anche all'Ispettorato del Lavoro, tale inadempienza e sospenderà il pagamento dei corrispettivi fino a quando l'Ispettorato anzidetto non avrà accertato che gli obblighi della cooperativa siano stati integralmente adempiuti.

La cooperativa non potrà porre eccezioni al Comune, né avrà titolo per il risarcimento di danni.

Art. 4 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO E APERTURE STRAORDINARIE

L'orario di funzionamento dei servizi igienici pubblici sarà il seguente:

Piazza Barbieri (Art.1 - a1)

- **apertura alle ore 16:30 e chiusura alle ore 18:30 tutti i giorni feriali** (dal lunedì al sabato);

Nei giorni festivi ricadenti dal lunedì al sabato, i servizi igienici pubblici resteranno ordinariamente chiusi, ad eccezione, ed a seguito di richiesta specifica di apertura del Comune, dei giorni festivi durante i quali sia previsto lo svolgimento di manifestazioni, mercati, fiere ed altri eventi di particolare interesse; tali aperture rientreranno nel servizio ordinario.

Piazzale San Maurizio (Art.1 – b1)

- **ottobre, novembre, dicembre e 1-7 gennaio**, tutti i giorni della settimana feriali e festivi, apertura alle ore 9:00 e chiusura alle ore 18:00;

- **dal 1 marzo al 30 settembre**, tutti i giorni della settimana feriali e festivi, apertura alle ore 9:00 e chiusura alle ore 20:00;

- dal 8 gennaio a fine febbraio chiusura invernale.

Via Brignone (Art.1 - b2)

- **apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 15:00 del mercoledì e del sabato** (giorni di mercato);

- **apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 13:00 del venerdì** (mercato del pesce);

oppure in giorni diversi, anche se festivi, qualora il mercato venga anticipato, posticipato o aggiunto per qualsiasi causa;

- apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 19:00 nei giorni in cui la durata del mercato è prolungata, come ad esempio in occasione di festività ed in occasione con le due giornate di fiera annuale, previste rispettivamente il lunedì successivo l'ultima domenica di aprile ed il lunedì successivo l'ultima domenica di agosto.

Sarà inoltre richiesta l'apertura, la pulizia e la chiusura giornaliera dei servizi igienici pubblici di via Brignone, oltre alle aperture già previste negli orari sopra specificati, da effettuarsi durante la settimana dedicata alla Rassegna annuale dell'Artigianato Pinerolese (prevista in genere ad inizio settembre, dal giovedì alla domenica), il cui prospetto preciso verrà comunicato annualmente appena disponibile. Tali ore, fino ad **8 ore annue** rientrano nel servizio ordinario, mentre le ore residue che dovessero eccedere il suddetto monte ore, saranno remunerate come straordinarie.

Stazione Centrale FF.SS. (Art.1 - b3)

- **apertura alle ore 6:30 e chiusura alle ore 20:30 tutti i giorni** della settimana feriali e festivi (gli orari di apertura e chiusura potranno essere modificati su richiesta formale del comune in quanto dipendenti dall'orario dei treni).

La cooperativa è tenuta a garantire, su richiesta scritta del comune, fino a **20 giornate annue** (27 per il periodo di 16 mesi in appalto), anche festive, di apertura straordinaria dei servizi igienici pubblici di via Brignone per complessive

40 ore annue (53:20 per il periodo di 16 mesi in appalto), in occasione di manifestazioni di varia natura. Per detta apertura verrà applicata la tariffa oraria di **€19,00** IVA esclusa.

Per l'apertura straordinaria la cooperativa garantisce il servizio di apertura e chiusura, fornisce i materiali necessari all'utilizzo dei servizi igienici (carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani) e provvede alla loro pulizia fornendo l'occorrente.

Art. 5 – PULIZIA DISINFEZIONE E MANUTENZIONE

Si dovrà dedicare la massima cura all'igiene ed alla pulizia dei servizi igienici pubblici di cui all'Art. 1 attraverso l'uso, di disinfettanti, deodoranti ed insetticidi; tutti i materiali e sostanze impiegate dovranno essere conformi alle vigenti norme sanitarie.

La pulizia e disinfezione dei servizi igienici pubblici di cui all'Art. 1, durante il periodo di apertura, dislocati sul territorio comunale, dovrà essere svolta secondo le seguenti frequenze:

Art.1 - a1) Piazza Barbieri (comprese le docce): pulizia giornaliera all'apertura o alla chiusura ed ogni volta che se ne ravvisa la necessità da parte dell'operatore/custode;

Art. 1 - b1) Piazzale San Maurizio: 1 pulizia giornaliera all'apertura o alla chiusura;

Art. 1 - b2) Via Filippo Brignone: 1 pulizia giornaliera all'apertura o alla chiusura;

Art. 1 - b3) Stazione centrale FF.SS.: 2 pulizie giornaliere: una all'apertura o alla chiusura ed una alle ore 14:00;

Art. 1 - c1) Piazza Garibaldi (vespasiano fronte stazione centrale FF.SS.): martedì, giovedì e sabato dal 1 ottobre al 31 marzo e lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dal 1 aprile al 30 settembre;

Art. 1 - c2) Piazza Ploto (vespasiano frazione Abbazia Alpina): martedì, giovedì e sabato dal 1 ottobre al 31 marzo e lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dal 1 aprile al 30 settembre;

Art. 1 - c3) Baudenasca (frazione Baudenasca): martedì, giovedì e sabato dal 1 ottobre al 31 marzo e lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dal 1 aprile al 30 settembre.

Sono a carico della cooperativa tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio".

Rientrano pertanto negli interventi di manutenzione ordinaria:

- ripristino della cartellonistica con indicazioni oraria e di segnalazione dei servizi igienici danneggiata;
- tinteggiatura periodica dei servizi igienici di Piazza Barbieri e via Brignone (da effettuarsi una sola volta, entro il decimo mese dalla data di inizio gestione);
- cancellazione di scritte e disegni presenti sui muri dei servizi igienici pubblici;
- sostituzione di guarnizioni delle rubinetterie danneggiate o usurate;
- disostruzione degli scarichi dei sanitari (lavandini, piatti docce, vasi).

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali, in particolare, sostituzione e riparazione di porte, rubinetterie e serrature, il rifacimento di parti strutturali degli edifici in cui si trovano i servizi igienici pubblici, nonché la manutenzione straordinaria dell'impianto idrico e dell'impianto termico ove presente, la disostruzione delle condotte fognarie principali diverse da quelle dei singoli sanitari.

Art. 6 - TARIFFE

Per l'uso dei servizi igienici pubblici di Piazza Barbieri il gestore potrà stabilire una tariffa che in ogni caso non potrà essere superiore a € 0,50 (cinquanta centesimi di euro), non revisionabile per l'intera durata del contratto.

Per l'uso delle docce pubbliche di Piazza Barbieri il gestore potrà stabilire una tariffa che in ogni caso non potrà essere superiore a € 2,00 (euro due) non revisionabile per l'intera durata del contratto.

Nel caso in cui il gestore lo ritenesse opportuno e lo richiedesse, il comune di Pinerolo potrà eventualmente autorizzare l'uso gratuito dei servizi igienici e/o delle docce da parte degli utenti.

Art. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone a base di gara annuale quale corrispettivo dell'appalto è stabilito in €39.808,26, di cui €760,00 per l'apertura straordinaria di cui all'art. 4, oltre IVA di legge; mentre gli oneri annuali per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, sono pari ad €330,00 oltre IVA di legge.

Il canone complessivo dell'appalto per **16 mesi** a base di gara è fissato in **€53.077,68**, di cui €1.013,33 per l'apertura straordinaria di cui all'art. 4, oltre IVA di legge; mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara per il periodo di 16 mesi, sono pari ad **€440,00** oltre IVA di legge.

Le ore straordinarie retribuibili di cui al precedente articolo, saranno quelle effettivamente svolte su richiesta del comune di Pinerolo.

Tutti gli importi suddetti saranno oggetto di ribasso percentuale offerto in sede di gara, ad eccezione di quello per gli oneri della sicurezza.

Si precisa che l'ammontare complessivo del servizio rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni straordinarie fino alla concorrenza di detto importo.

Il canone di aggiudicazione sarà pagato, su presentazione di regolare fattura da parte della cooperativa, in rate bimestrali posticipate pari a 2/16 (due sedicesimi), a seguito nulla osta del Corpo di Polizia Municipale, il pagamento

del saldo finale verrà effettuato comunque dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 102, c.2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Eventuali servizi di apertura straordinaria richiesti dal Comune verranno saldati a seguito di regolare fatturazione da parte della cooperativa.

Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dall'affidamento, rimarrà fisso ed invariabile per l'intero periodo. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136, l'appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto affidato devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n° 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel contratto che sarà sottoscritto con l'appaltatore sarà inserita la clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010. Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 procede all'immediata comunicazione al Comune di Pinerolo ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Torino.

Il Comune di Pinerolo verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E "PROGETTO DI GESTIONE"

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

La procedura di affidamento sarà rivolta alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 iscritte alla sezione "B" dell'albo regionale ex art. 2 della L.R. 18/1994 o consorzi di cooperative sociali di tipo B) iscritti nella sezione "C" del medesimo albo regionale.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento comunale recante "Disposizioni per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad euro 40.000,00", approvato con D.G. n. 401 del 27/12/2017 e modificato con Deliberazione della G.C. n. 41 del 06/02/2018 e con Deliberazione della G.C. n. 67 del 05/03/2019, prima di dar corso all'acquisizione del servizio mediante il portale MEPA, sarà avviata un'indagine esplorativa informale, attraverso la pubblicazione di un avviso per dieci giorni sul sito internet del Comune di Pinerolo. Le cooperative interessate ed in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli potranno presentare un'offerta, nei modi previsti nel successivo articolo, all'indirizzo PEC riservato indicato nell'avviso.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del sopra citato Regolamento, si procederà a contattare la cooperativa che abbia presentato il minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), utilizzando il sistema della "trattativa diretta" sul portale MEPA.

La cooperativa dovrà inoltre presentare unitamente all'offerta di gara apposito "progetto di gestione" (massimo 4 pagine formato A4 con carattere ARIAL 12) contenente almeno le seguenti indicazioni:

- elenco del personale con regolare rapporto di lavoro che verrà utilizzato nel corso del servizio in affidamento;
- numero di lavoratori svantaggiati utilizzati nel servizio e relativo monte ore di lavoro settimanale per ciascuno di essi ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 18/1994 (almeno pari al 30% del totale);
- percentuale di lavoratori svantaggiati rispetto al totale dei lavoratori impiegati per tutta la durata del servizio in affidamento almeno pari al 30%;

Il "progetto di gestione" avrà carattere di ulteriore approfondimento del servizio di gestione, lo stesso non potrà prevedere alcuna modifica, se non integrativa, rispetto ai servizi previsti dal presente capitolato speciale.

Inoltre il progetto dovrà contenere, con riferimento a quanto indicato dall'art. 13, comma 4 della l.r. 18/1994, indicazioni rispetto a:

- a) continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- c) legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le cooperative che intendono partecipare all'indagine esplorativa informale di cui al precedente articolo, dovranno presentare la manifestazione di interesse all'affidamento comprensiva dell'offerta economica, che consisterà in un **ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara e sull'importo del costo orario delle ore straordinarie a richiesta.**

La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al

precedente articolo e dovrà pervenire **entro il termine perentorio indicato nello stesso avviso**, corredata del **progetto di gestione** inerente il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, secondo quanto stabilito dalla Legge Regione Piemonte n. 18/94 - Norme di attuazione della L. 381/91, redatto sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'incondizionata accettazione del presente Capitolato e sottintende la presa visione dei luoghi e delle prestazioni da eseguirsi da parte della cooperativa.

La cooperativa può pertanto, se ritenuto necessario, prima di partecipare all'indagine di mercato, effettuare un sopralluogo dei servizi igienici da gestire, richiedendolo direttamente al responsabile unico del procedimento.

Art. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi da richiedere al responsabile unico del procedimento.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri.

Sono ammessi a partecipare all'indagine informale le cooperative sociali o loro consorzi che alla scadenza dell'avviso risultano iscritti ed abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”.

Ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese concorrenti devono possedere i requisiti di seguito riportati.

a) Requisiti di carattere generale

- Iscrizione alla sezione “B” dell'Albo regionale delle cooperative sociali; o nella sezione “C” del medesimo albo regionale in caso di consorzi di cooperative sociali di tipo B).

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

- Essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

- Iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”.

b) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione per le attività di pulizia nell'apposito Albo Provinciale o Registro delle Imprese, come stabilito dalla legge n. 82/1994 s.m.i. e dal D.M. 274/1997 s.m.i..

- Iscrizione alla CCIAA (ovvero in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per l'attività di pulizia.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari almeno al valore presunto annuale dell'appalto di €39.808,26, IVA esclusa.

Aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) un fatturato globale d'impresa almeno pari ad €120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa; per le cooperative costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, tale requisito è riferito al periodo di attività.

Tale requisito è richiesto in quanto idoneo a dimostrare la solidità economico-finanziaria dell'operatore nel settore di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Aver svolto nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi analoghi per un importo fatturato complessivo (IVA esclusa) non inferiore all'importo presunto globale dell'appalto di €53.517,68, a favore di soggetti pubblici. In sede di istanza di partecipazione alla gara dovranno essere dichiarati i servizi fino alla concorrenza dell'importo suddetto. La stazione appaltante effettuerà, soltanto per il soggetto aggiudicatario, la verifica presso gli Enti indicati al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Disporre della seguente attrezzatura minima:

- idonea attrezzatura con lancia a pressione a norma di legge per per l'esecuzione del servizio di disinfezione;

- attrezzatura per la pulizia ed il lavaggio di tutte le superfici dei locali afferenti al servizio affidato.

Art. 11 - GARANZIE

A) GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, per la partecipazione alla procedura di affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della sottoscrizione del contratto la cooperativa affidataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo del contratto secondo quanto disposto dall'art. 103,

comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di affidamento con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante può richiedere alla cooperativa affidataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che affiderà il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 13 – SICUREZZA

La cooperativa dovrà predisporre e trasmettere al comune di Pinerolo, entro 30 gg. dall'affidamento del servizio, qualora la legislazione vigente lo preveda, il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) oppure il POS (Piano Operativo di Sicurezza) comprovanti la valutazione dei rischi propri dell'impresa, che dovrà comprendere anche gli aspetti inerenti la prevenzione del contagio da COVID-19.

La cooperativa affidataria è obbligata a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione o alla sospensione dei pagamenti a saldo se il servizio è ultimato.

Art. 14 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E/O TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

La cooperativa è responsabile verso il Comune del servizio appaltato, che viene svolto mediante l'impiego dei capitali e dei mezzi della stessa ed a suo completo rischio.

La cooperativa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto della convenzione.

A tal fine la cooperativa affidataria è tenuta a presentare una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi (sia di natura accidentale sia dolosa) e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell'affidamento, con i seguenti valori minimi per i massimali:

- € 1.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona;
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza suddetta dovrà essere depositata in copia entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, pena, in caso di inottemperanza, la decadenza dall'affidamento.

Art. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione e la pulizia dei servizi igienici, dei locali e delle attrezzature, nonché di ordinare quelle riparazioni e manutenzioni che, pur facendo carico alla cooperativa, non sono state dalla stessa eseguite, e di rivalersi su di essa. Il Corpo di Polizia Municipale ed i tecnici dell'ufficio Ambiente effettueranno la vigilanza ed il controllo del servizio soprattutto per quanto riguarda l'igiene, la pulizia ed il rispetto degli orari di funzionamento.

Art. 16 - RICONSEGNA DEI LOCALI

Al termine dell'affidamento i locali in gestione dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato.

Gli eventuali adattamenti, le modifiche ed i miglioramenti apportati ai locali, autorizzati dall'Amministrazione nel corso dell'appalto, non daranno diritto a compensi o indennizzi.

Le modifiche non preventivamente autorizzate potranno comportare la riduzione in pristino al termine dell'affidamento.

Art. 17 - INADEMPIENZE - PENALITA'

In caso di infrazioni di lieve entità, quali ritardi negli orari di apertura, disordini nei locali o nelle divise del personale, ritardi nell'esecuzione delle pulizie e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Amministrazione con raccomandata o Posta Elettronica Certificata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.250,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

In caso di chiusura totale del servizio per l'intera giornata o frazione di essa, in fase di liquidazione del canone, verrà detratto l'importo proporzionale a tale periodo.

Nel caso di recidiva di infrazioni di lieve entità o nel caso di infrazioni più gravi, ove non ricorra la risoluzione del contratto avanti prevista, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Cause risolutive

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli e dall'art. 6 della legge regionale n. 18 del 09.06.1994 si darà luogo alla risoluzione contrattuale:

- a) in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- b) per ritardato pagamento da parte del Comune superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di regolare presentazione di fattura da parte della cooperativa;
- c) qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- d) qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della cooperativa e del fatto non sia stato informato il Comune e l'assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 giorni del verificarsi di tale condizione;
- e) in caso di mancato rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale 359/2013 reperibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo il percorso: disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta.
- f) in caso di stipula di contratti di lavoro subordinato, autonomo o di incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto di contenzioso, da effettuarsi entro trenta giorni dalla contestazione delle succitate violazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia, a cura del Comune, all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

2) Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso dell'esecuzione del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione e nel capitolato speciale d'appalto è competente il Foro di Torino. E' esclusa la clausola arbitrale.

3) Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente capitolato la cooperativa dovrà eleggere domicilio in Pinerolo presso il Palazzo municipale.

4) Variazioni.

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti potranno, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

5) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico della cooperativa, la quale assume pure l'onere delle imposte e tasse relative all'espletamento del servizio.

Art. 19 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i., in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione delle gara. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa.

A sua volta la cooperativa aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dalle norme sopra citate.

Art. 20 – DOCUMENTI DI CONTRATTO

Forma parte integrante del contratto il progetto di servizio composto da:

- Relazione tecnico-descrittiva.
- Capitolato d'oneri.